DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (2° FES) per gli esercizi 1966, 1967 e 1968

(70/339/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità [2], firmato lo stesso giorno, e in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3], in particolare gli articoli 7 e 8,

avendo preso conoscenza dei conti e dei bilanci degli esercizi 1966, 1967 e 1968 nonché delle relazioni redatte dalla Commissione di controllo relative ai conti degli esercizi 1966, 1967 e 1968 alle quali sono allegate le risposte della Commissione [4];

considerando che le spese effettuate durante l'esercizio 1966 sono state coperte con anticipazioni di tesoreria del Fondo di sviluppo per i paesi e territori d'oltremare;

considerando che le spese effettuate durante gli esercizi 1967 e 1968 sono state coperte in parte con tali anticipazioni, e in parte con contributi da parte degli Stati membri per un importo di 40 milioni di unità di conto per l'esercizio 1967 e di 90 milioni di unità di conto per l'esercizio 1968, cioè un totale di 130 milioni di unità di conto;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo al 31 dicembre 1966:

Per le spese (pagamenti)

nella somma di 53.504.262 u.c.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo per lo sviluppo al 31 dicembre 1967:

Per le entrate

nella somma di 40.000.000 u.c.

Per le spese (pagamenti)

nella somma di 96.354.446 u.c.

Articolo 3

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo per lo sviluppo al 31 dicembre 1968:

Per le entrate

nella somma di 130.000.000 u.c.

Per le spese (pagamenti)

nella somma di 164.239.763 u.c.

[1] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
[2] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
[3] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.
[4] Tali relazioni sono disponibili presso le Istituzioni delle Comunità.

Articolo 4

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni della commissione di controllo (osservazione n. 331) come riportato nell'allegato.

Articolo 5

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per gli esercizi 1966, 1967 e 1968.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

ALLEGATO

ESERCIZIO 1966

Osservazione 331 — **Borse di studio: necessità di fissare criteri che consentano di determinare le spese che dovranno essere a carico rispettivamente delle dotazioni del FES o del bilancio della Commissione**

Il Consiglio ha preso atto delle modifiche apportate dalla Commissione nel controllo della gestione delle borse e la invita a continuare la razionalizzazione dei metodi di gestione delle borse.